



FONDO DANNI FITOPATIE: MAL DELL'ESCA



DEFINIZIONI

Appezamento: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

Assemblea: l'assemblea generale dell'Ente Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione viticola oggetto dell'assicurazione che costituisce anche quella protetta dal Fondo.

Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Ente Gestore: del Fondo è AgriFondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

Fondo: il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole Viticole contro i danni da Mal dell'Esca, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall'Ente Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

Impresa agricola: l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

Mal dell'Esca: Fitopatia generata da fattori micotici che si insediano nei tessuti floematici e xilematici della pianta di Vite causando danni alla diversi apparati (foglie, tralci, grappoli) fino a comprometterne la capacità produttiva.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.G.R. (Piano di Gestione del Rischio, ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

Relazione tecnica: è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari all'Ente Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

Tecnici: periti incaricati dall'Ente Gestore della stima dei danni da Mal dell'Esca, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, devono risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche della vite.

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come scopo la compensazione dei danni provocati dal Mal dell'Esca alle coltivazioni di Vite, delle Imprese agricole aderenti.

Fondo interviene a tutela delle produzioni dell'anno e delle piante in produzione.

Sono garantite dal Fondo solo ed esclusivamente i vigneti **dal terzo anno di impianto per i successivi 12 anni, fino al 15° anno.**

La data di impianto del vigneto è rilevata dal mod. B1 relativo al catasto viticolo.

Per i vigneti situati in zone collinari dove non avviene la sostituzione dell'intero impianto viticolo ma è pratica sostituire singole piante o piccole porzioni di vigneto, relativamente alla vetustà della pianta/impianto si farà riferimento all'anno di impianto della singola pianta o porzione di vigneto sostituito.

Art. 2 ADESIONE

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all'Associazione Agrifondo mutualistico, Ente Gestore, relativamente alle produzioni ubicate nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e limitrofe. L'adesione comporta l'obbligo, da parte dell'Impresa Agricola, di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici, protette dal Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l'anno in corso, con il Consorzio di Difesa.

L'adesione al Fondo deve essere effettuata, contestualmente alla stipula del Certificato di Assicurazione, di cui al comma precedente, mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica, dove, tra l'altro, l'Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.

Inoltre i vigneti garantiti dal Fondo dovranno, risultare nelle condizioni e soggette alle seguenti buone pratiche colturali (agronomiche e fitosanitarie) a salvaguardia dall'infestazione:

- a) buon equilibrio vegeto-produttivo e posti in ambienti idonei (non su terreni con evidente ristagno idrico);
- b) nel caso di forti grandinate con lesioni profonde ai tralci, esecuzione di trattamenti a base di rame;
- c) i grossi tagli eventualmente presenti nelle piante del vigneto devono presentare il taglio effettuato in senso obliquo tale da creare un "tetto" di protezione dall'acqua (piovosità) sulla parte asportata (ferita);
- d) gli stessi eventuali grossi tagli devono apparire coperti da mastice fungicida;

alla comparsa nel vigneto delle prime piante colpite da Mal dell'Esca:

- e) assenza ai margini del vigneto di materiale residuo di potatura, come devono essere rimosse (spiantate) le piante morte a causa del Mal dell'Esca;
- f) previa individuazione e segnalazione nel vigneto delle piante colpite dall'infestazione in estate, potatura invernale delle stesse separatamente, per ultime;
- g) alla piante con gravi, continui, sintomi di malattia, provvedere al rinnovo del legno con 'tagli di ritorno' o di rinnovo (capitozzature).

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura del Certificato di Assicurazione contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici, sottoscritto dall'Impresa Agricola aderente e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia entro il 15 agosto dell'anno di adesione.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dall'Ente Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 5 ACCERTAMENTO DEL DANNO

L'accertamento del danno, a seguito della presentazione della Denuncia di danno, viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo Mutualistico, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà sottoposta all'Assemblea dell'Ente Gestore.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno consiste nel determinare il numero delle piante collassate nell'anno.

Sono esclusi dalla compensazione le Imprese Agricole che non si trovino nello stato e non abbiano ottemperato, scrupolosamente, all'esecuzione e buone pratiche colturali (agronomiche e fitosanitarie) a salvaguardia dall'infestazione, come previsto all'art 2 - *Adesione*-.

Per collassata si intende la pianta compromessa nella sua fisiologia al punto di non essere in grado di portare a maturazione il prodotto dell'anno (accinellatura totale, disseccamento dei tralci e del rachide, avvizzimento degli acini) e di far presagire la prossima morte della stessa o il ripetersi negli anni successivi dei medesi gravi sintomi che ne determinano la conclamata non produttività e la conseguente necessità di soppressione (pianta soggetta a segnalazione da parte del perito).

Ad ogni pianta collassata è riconosciuto una compensazione unitaria pari a **10 €**.

Le piante rimborsate dal Fondo, non possono essere assoggettate, negli anni successivi, ad altre compensazioni.

Art. 7 INTERVENTO DEL FONDO

Il Fondo interviene e remunera i danni al superamento delle seguenti percentuali (soglia) di piante a ettaro colpite dal mal dell'esca:

- 3% per i vigneti dal 3° all'8° anno di impianto (es. 90 piante per vigneti con investimenti di 3.000 piante/ha);
- 5% per i vigneti dal 8° all'12° anno di impianto (es. 150 piante per vigneti con investimenti di 3.000 piante/ha);
- 7% per i vigneti dal 12° all'15° anno di impianto (es. 210 piante per vigneti con investimenti di 3.000 piante/ha);

Art. 8 FRANCHIGIE E LIMITI DI COMPENSAZIONE

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della franchigia del 10% dell'indennizzo con un limite min. di € 100 per sinistro e non rimborsa importi inferiori a € 100 per azienda.

Sono stabiliti limiti massimi di compensazione pari:

- € 600,00/ha;
- € 3.000,00 per Impresa Agricola e anno.

Resta inteso, riguardo al primo alinea, che per frazioni di superfici inferiori all'ettaro l'importo di € 600,00, sopra riportato, va proporzionalmente ridotto (es. superficie colpita 2,5 ha: massima compensazione spettante € 1.500 €).

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

a) Imprese Agricole Socie;

- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

Art. 11 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica AgriFondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica AgriFondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 6, 7 e 8;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.